

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 359-A)

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PARTECIPAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 1980

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione
industriale - IRI per l'anno 1979

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per urgenti ed inderogabili esigenze finanziarie — in considerazione della grave situazione in cui versano alcune imprese per le quali si richiede, anche per evitare pericolose situazioni di illiquidità, una certa ricapitalizzazione a seguito delle riduzioni rese necessarie per il risanamento delle perdite — è conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 1.338 miliardi per i settori siderurgico, cantieristico, meccanico e dei trasporti marittimi.

È, altresì, conferita al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 14.130.475.000 per la copertura degli oneri di sottoscrizione — proporzionalmente alla attuale partecipazione dell'IRI nella Società gestione azioni Montedison - SOGAM s.p.a. — dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa al fine di esercitare i diritti di opzione conseguenti alla sua qualità di azionista della Montedison s.p.a.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 2.268 miliardi.

È, altresì, conferita al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 14.130.475.000 per la copertura degli oneri di sottoscrizione — proporzionalmente alla attuale partecipazione dell'IRI nella Società gestione azioni Montedison-SOGAM s.p.a. — dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo 1, quanto alla somma di lire 930 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di certificati di credito del Tesoro, dall'IRI destinati a riduzione, di pari ammontare, del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate.

Detti certificati sono consegnati per conto e su indicazione dell'IRI alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 1.352 miliardi 130.475.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, numero III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'IRI e delle società controllate delle somme erogate per effetto della presente legge e sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 1979, secondo le indicazioni dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 2.282 miliardi 130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a lire 1.352 miliardi 130.475.000, mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numero 4677 (lire 110 miliardi), n. 5940 (lire 170 miliardi), n. 7790 (lire 150 miliardi) e n. 9001 (lire 500 miliardi, utilizzando le voci « Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL »; « Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia » e « Attuazione della politica mineraria ») dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Identico.

Art. 5.

Identico.